

Conversione in legge con modificazioni del D.L. 106/2005

23 Agosto 2005

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005, è stata pubblicata la **Legge 31 luglio 2005, n.156** di conversione, con modifiche, del Decreto-Legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (cfr. [Nuove agevolazioni per le concentrazioni e aggregazioni tra imprese - D.L. 106/2005 del 20 giugno 2005](#)) che prevede, tra l'altro, l'estensione del bonus per la concentrazione anche alle piccole imprese e nuove disposizioni in tema di versamenti dell'IRAP, di riscossione e notifica delle cartelle di pagamento.

IRAP (art.1)

Per quanto riguarda l'IRAP, si segnalano:

- **l'eliminazione del secondo comma dell'art.1** del D.L. 106/2005 il quale prevedeva che, ai fini del versamento dell'**acconto 2005**, **non si applicassero** le disposizioni sull'utilizzo del **criterio previsionale** per il calcolo dello stesso, **nonchè** quelle concernenti **l'esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza** (di cui all'art.10, comma 3, legge 212/2000, cosiddetto "Statuto del contribuente").

Dal punto di vista giuridico, la soppressione del suddetto comma 2 comporta la caducazione *ex tunc* degli effetti di tale disposizione, la quale è da considerarsi, pertanto, come mai esistita. In sostanza, viene "sanata" la posizione dei contribuenti che hanno comunque versato l'acconto IRAP sulla base del metodo previsionale, mentre, con riferimento ai contribuenti che hanno ottemperato agli obblighi di versamento secondo il metodo storico, secondo il disposto del D.L. 106/2005, si rende necessario un intervento legislativo diretto a consentire il pieno recupero degli acconti (per il 2005) versati in eccedenza rispetto al *quantum* determinabile con il criterio previsionale.

- permangono, invece, le disposizioni contenute nel **terzo comma dell'art.1** in base alle quali, in caso di **violazioni dell'obbligo di versamento del saldo 2004**, nonchè dell'**acconto e del saldo 2005**, **non si applicano le riduzioni delle sanzioni** previste dall'art.13 del D.Lgs. 472/1997, in caso di ravvedimento operoso, e dall'art.2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997 (che prevede la riduzione ad un terzo delle sanzioni in caso di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione finanziaria circa l'esito della liquidazione dalla stessa effettuato sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dal contribuente);
- rimane altresì ferma, in ogni caso, la **facoltà di compensare, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997, le somme versate a titolo di acconto IRAP 2005** che risultino **eccedenti rispetto all'importo effettivo** che risulterà dovuto a seguito del riordino della medesima imposta (in particolare, il Governo ha annunciato l'intenzione di procedere ad una revisione della base imponibile IRAP, che probabilmente consentirà, a partire dal 2006, la graduale deduzione del costo del lavoro);

RISCOSSIONE E NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO (ART.1)

In tema di riscossione dei crediti tributari, con l'introduzione dei **commi 5-bis e 5-ter all'art.1** della legge di conversione, vengono fissati i **termini di notifica delle cartelle di pagamento, a pena di decadenza**, in relazione al termine di presentazione delle relative dichiarazioni, secondo le seguenti modalità:

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI	TERMINE DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Fino al 31.12.2001	31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
2002-2003	31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Dal 01.01.2004	31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

Intervenendo poi sull'art.25 del DPR 602/1973, vengono conseguentemente fissati anche i termini di notifica delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni per le liquidazioni effettuate ai sensi degli artt. 36-bis (Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni) e 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni) del DPR 600/1973, secondo il seguente schema:

	TERMINE DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, di cui all'art.36-bis DPR 600/1973	31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale, di cui all'art.36-ter DPR 600/1973	31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Somme dovute in base ad accertamento d'ufficio	31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è definitivo

PREMIO DI CONCENTRAZIONE (ART.2)

Il citato Decreto Legge 106/2005 ha introdotto un nuovo premio per favorire processi di aggregazione e concentrazione tra micro-imprese, la cui efficacia è comunemente subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Tale misura si aggiunge al credito d'imposta introdotto dal D.L. 35/2005 (art.9), convertito con modificazioni dalla legge 80/2005, concesso alle micro, piccole e medie imprese (così come definite dalla Raccomandazione UE del 6 maggio 2003) che prendono parte a processi di aggregazione (cfr. [Misure fiscali per la competitività - Pubblicata la legge di conversione del D.L. 35/2005 del 19 maggio 2005](#)).

In particolare, l'agevolazione, prevista dall'art.2, consiste in un **credito d'imposta** concesso **alle imprese risultanti da processi di concentrazione o aggregazione, pari al 10%** dell'importo risultante dalla differenza tra:

somma dei valori della produzione netta	(meno)	Il maggiore dei valori della produzione netta
risultanti dalle dichiarazioni IRAP		risultante dalle dichiarazioni IRAP presentate da
presentate da tutte le imprese che		tutte le imprese che hanno partecipato al
partecipano al processo nel 2° periodo		processo nel 2° periodo d'imposta precedente
d'imposta precedente quello di		quello di ultimazione della concentrazione o
ultimazione della concentrazione o		aggregazione
aggregazione		

Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione (ai sensi del D.Lgs. 241/1997 e, quindi, non può essere chiesto a rimborso) e **spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui interverrà la specifica approvazione della misura da parte della Commissione europea.**

Queste, inoltre, le **condizioni** per fruire dell'agevolazione:

- o le **imprese che prendono parte al processo** di concentrazione o aggregazione, comunque operato, devono rientrare, così come stabilito in sede di conversione in legge del D.L. 106/2005, nella definizione di "*microimprese*" o di "*piccole imprese*", di cui alla Raccomandazione europea del 6 maggio 2003[1]. Le stesse imprese devono, inoltre, avere **esercitato attività omogenee nei due periodi d'imposta precedenti la data di ultimazione** del processo e devono **risiedere in Stati membri dell'UE**;
- o il **processo** di concentrazione o aggregazione deve essere **ultimato nel periodo compreso tra la data in cui interverrà l'autorizzazione della Commissione europea e i 24 mesi successivi** e deve avere **durata almeno pari a tre anni**;
- o l'**impresa risultante** dal processo deve rientrare nella definizione di **micro, piccola, media impresa**, di cui alla citata Raccomandazione UE del 6 maggio 2003 (in particolare, *microimpresa* = numero di addetti inferiore a 10 e fatturato annuo, oppure totale di bilancio, non superiore a 2 milioni di euro; *piccola impresa* = numero di addetti inferiore a 50 e fatturato annuo, oppure totale di bilancio, non superiore a 10 milioni di euro; *media impresa* = numero di addetti inferiore a 250 e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).

Inoltre, il **credito d'imposta non compete** se la concentrazione interessa imprese tra le quali esiste un rapporto di controllo, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile, oppure nel caso in cui avvenga tra società controllate dalla stessa persona fisica o da suoi familiari[2].

Per fruire del beneficio è previsto che **l'impresa risultante dalla concentrazione inoltri un'apposita istanza** in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una certificazione di avvenuta presentazione. L'Agenzia esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione e comunica in via telematica, entro i 30 giorni successivi, il diniego del beneficio fiscale per carenza dei presupposti o per esaurimento dei fondi stanziati.

Con successivo Provvedimento ministeriale sarà approvato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il modello di istanza e i termini di presentazione della stessa.

[1]

Parametri	Micro-Impresa	Piccola impresa
Addetti effettivi ⁽¹⁾	Inferiore a 10	Inferiore a 50
Fatturato annuo	Non superiori a Euro2	Non superiori a Euro10 MLN
(oppure) Totale di bilancio annuo	MLN	

(1) Corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ossia al numero di persone che, durante l'anno, hanno lavorato nell'impresa, o per conto della stessa, a tempo pieno. I dipendenti che non hanno lavorato per l'intero anno, oppure quelli a tempo parziale o gli stagionali, devono essere contabilizzati in frazioni di ULA.

[2] Per espressa previsione normativa, al presente beneficio si applicano i commi 2, 5, 6 e 7 dell'art.9 del D.L. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 80/2005.